

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

(NEL CASO DI VOTO INFERIORE A 6/10 IN UNA O PIÙ DISCIPLINE)

PREMESSA

La Nota 1865/2017 stabilisce che “l'ammissione è disposta, in via generale, anche nel caso di *parziale o mancata* acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”.

Insieme al Decreto Legislativo 62/2017, stabilisce anche che i requisiti per l'ammissione alla classe successiva sono i seguenti:

- 1) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;
- 2) non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'art. 4, commi 6 e 9 *bis* del DPR n. 249/1998;

cui si aggiunge il seguente requisito per l'ammissione all'esame di Stato:

- 3) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline il Consiglio di classe può deliberare la **non ammissione**, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei seguenti **criteri definiti dal Collegio dei Docenti**:

- 1) Limitata capacità di recupero dell'alunno (per le prime e le seconde);
- 2) Scarsa efficacia di un provvedimento di ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato;
- 3) Inadeguato livello di maturazione dell'alunno;
- 4) Ridotto livello di socializzazione.

La Commissione

Proff. Cassarà/Mariscalco/Sirchia